Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 124° — Numero 258

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA Roma - Martedì, 20 settembre 1983

SI PUBBLICA NEL POMERIGGIO DI TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - CENTRALINO 65101
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

SOMMARIO

CONCORSI ED ESAMI

SUPPLEMENTI DEI BOLLETTINI DELLE OBBLIGAZIONI

SUPPLEMENTO ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 258 DEL 20 SETTEMBRE 1983:

Bollettino delle obbligazioni, delle cartelle e degli altri titoli estratti per il rimborso e pel conferimento di premi n. 64:

S.A.M. - Società alberghiera meridionale, società per azioni, in Castelvolturno (Caserta): Obbligazioni sorteggiate il 3 settembre 1983.

Interbanca, Banca per finanziamenti a medio e lungo termine, società per azioni, in Milano: Obbligazioni « 12 % - 1977-1983 - III emissione » sorteggiate il 6 settembre 1983.

Sicula partenopea di navigazione, società per azioni, in Palermo: Obbligazioni « 8 % - 1980-1989 » sorteggiate il 2 settembre 1983.

Giovanni Crespi, società per azioni, in Legnano: Obbligazioni sorteggiate il 6 settembre 1983.

ENEL - Ente nazionale per l'energia elettrica, in Roma: Obbligazioni « 9 % - 1975-1985 » sorteggiate il 12 settembre 1983.

Autostrade, Concessioni e costruzioni autostrade, società per azioni, in Roma: Obbligazioni « Autostrade IRI 6 % - 1969-1989 » sorteggiate il 6 settembre 1983.

C.E.C.A. - Comunità europea del carbone e dell'acciaio: Obbligazioni sorteggiate il 12 settembre 1983.

Già Barone Ambrogio & Figlio, società per azioni, in Verona: Obbligazioni sorteggiate il 29 luglio 1983.

LEGGI E DECRETI

DECRETI MINISTERIALI

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

DECRETO 6 settembre 1983.

Condizioni e modalità per la costituzione della cauzione e per il pagamento anticipato degli aiuti FEOGA in applicazione delle distillazioni facoltative previste al titolo primo del regolamento (CEE) del Consiglio n. 2179/83 del 25 luglio 1983.

IL MINISTRO
DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Visto il regolamento (CEE) del Consiglio n. 337/79, del 5 febbraio 1979, e successive modificazioni ed integrazioni, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo;

Visto il regolamento (CEE) del Consiglio n. 2179/83 del 25 luglio 1983 che stabilisce regole generali relative alla distillazione dei vini e dei sottoprodotti della vinificazione ed in particolare l'art. 9;

Considerato che gli aventi diritto possono richiedere il pagamento anticipato degli aiuti stabiliti per le distillazioni facoltative dei vini previa costituzione di una garanzia fornita da un istituto rispondente ai criteri fissati dallo Stato membro di appartenenza dell'organismo di intervento;

Considerata la necessità di fissare i criteri per la costituzione di detta cauzione e di stabilire, per le distillazioni comunitarie facoltative, le condizioni alle quali detto pagamento anticipato può essere corrisposto;

Decreta:

Articolo unico

Il pagamento degli aiuti FEOGA relativi alle distillazioni facoltative di cui al titolo primo del regolamento (CEE) del Consiglio n. 2179/83 citato nelle premesse viene effettuato, nella misura prevista dal paragrafo 1, primo comma dell'art. 9 dello stesso regolamento (CEE) n. 2179/83, su esplicita richiesta degli aventi diritto.

Tale pagamento viene effettuato anteriormente allo espletamento dei controlli presso l'organismo di intervento (AIMA) non appena il richiedente presenta un documento comprovante l'avvenuta costituzione, a favore dell'AIMA, di una cauzione di importo pari al 110% dell'aiuto di cui viene chiesto il pagamento.

La predetta cauzione viene costituita sotto forma di garanzia fornita da un istituto di credito, che corrisponda ai requisiti di cui all'art. 54 del regio decreto 29 maggio 1924, n. 827, e successive modificazioni, oppure mediante polizza assicurativa di istituti di assicurazione in possesso dei requisiti previsti dalla legge 10 giugno 1982, n. 348.

La cauzione deve avere durata non inferiore a mesi dodici, prorogabile per altri sei mesi e, eventualmente, per altri sei mesi se non sono stati effettuati i controlli.

La cauzione viene svincolata con l'osservanza delle condizioni e delle modalità stabilite nei regolamenti comunitari dopo che sono stati effettuati i controlli sulla esistenza del diritto all'aiuto del quale è stato chiesto il pagamento anticipato.

Qualora, a seguito degli eseguiti controlli, si accerti la insussistenza totale o parziale del diritto all'aiuto, la cauzione viene incamerata secondo la regolamentazione comunitaria in materia.

In tal caso l'AIMA, ferma restando l'applicazione delle altre sanzioni di legge, ha diritto di esigere gli interessi al tasso bancario corrente sulle somme indebitamente riscosse.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 6 settembre 1983

Il Ministro: PANDOLFI

(5237)

DECRETO 6 settembre 1983.

Determinazione delle zone viticole entro cui può essere effettuato — dai produttori di vino da tavola o di v.q.p.r.d. — l'aumento del titolo alcolometrico volumico naturale delle uve fresche, del mosto di uva, del mosto di uva parzialmente fermentato e del vino nuovo ancora in fermentazione per la campagna vitivinicola 1983-84.

IL MINISTRO
DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Visto il regolamento (CEE) del Consiglio n. 337/79 del 5 febbraio 1979, e successive modificazioni ed integrazioni, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo;

Visto il regolamento (CEE) del Consiglio n. 338/79 del 5 febbraio 1979, e successive modificazioni ed integrazioni, che stabilisce disposizioni particolari per i vini di qualità prodotti in regioni determinate;

Considerato che l'art. 32 del regolamento (CEE) n. 337/79 e l'art. 8 del regolamento (CEE) n. 338/79 prevedono che gli Stati membri interessati possono autorizzare l'aumento del titolo alcolometrico volumico naturale delle uve fresche, del mosto di uve, del mosto di uve parzialmente fermentato, del vino nuovo ancora in fermentazione;

Tenuto conto che sussistono le condizioni perché tali operazioni di arricchimento possono essere effettuate nella zona viticola C/I/b nonché nelle zone C/II e C/III/b ricadenti nel territorio nazionale;

Decreta:

Articolo unico

Per la campagna vitivinicola 1983-84 è consentito, nella zona viticola C/I/b nonché nelle zone C/II e C/III/b ricadenti nel territorio nazionale, ai produttori di vini da tavola o di v.q.p.r.d. di aumentare il titolo alcolometrico volumico naturale delle uve fresche, dei mosti

di uve, dei mosti di uve parzialmente fermentati o dei vini nuovi ancora in fermentazione secondo le norme previste dai regolamenti n. 337/79 e n. 338/79.

Il presente decreto sara pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 6 settembre 1983

Il Ministro: PANDOLFI

(5236)

MINISTERO DEL TESORO

DECRETO 8 settembre 1983.

Direttive in materia di emissione di valori mobiliari, ai sensi dell'art. 11 della legge 23 marzo 1983, n. 77, concernente istituzione e disciplina dei fondi comuni di investimento mobiliare.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto l'art. 11 della legge 23 marzo 1983, n. 77;

Vista la memoria della Banca d'Italia;

Vista la lettera della cennata Banca d'Italia al C.I.P.E. in data 26 agosto 1983;

Ravvisata l'esigenza che l'emissione degli strumenti finanziari disciplinati dal predetto articolo si realizzi entro limiti compatibili sia con gli obiettivi generali di politica economica, sia con la situazione del mercato finanziario;

Ritenuta l'urgenza, ai sensi e per gli effetti dell'art. 14 del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375 e successive modificazioni ed integrazioni;

Decreta:

La Banca d'Italia eserciterà i poteri attribuitile dall'art. 11 della legge n. 77 del 23 marzo 1983, avendo cura di assicurare un equilibrato andamento del mercato finanziario con riguardo sia alla quantità sia alla composizione dei flussi finanziari, coerentemente con gli obiettivi generali di politica economica.

L'emissione di valori mobiliari è soggetta a comunicazione in quanto gli stessi siano da collocare, anche indirettamente, mediante offerta al pubblico, dovendosi intendere come tale ogni offerta, qualunque ne sia il mezzo utilizzato, indirizzata ad una pluralità indeterminata di soggetti.

Ogni singola emissione dovrà essere oggetto di apposita comunicazione.

La comunicazione alla Banca d'Italia, in ossequio a quanto stabilito dal ripetuto art. 11, dovrà contenere le informazioni relative alla quantità di valori mobiliari da emettere, nonché quelle concernenti tutte le condizioni finanziarie degli stessi idonee alla valutazione da parte dell'organo di vigilanza dei riflessi che l'emissione puo avere sul mercato finanziario.

Qualora l'emissione sia tale, a ragione della quantità e/o delle caratteristiche, da incidere negativamente sull'equilibrio del mercato finanziario, la Banca d'Italia provvederà a ridurne l'ammontare in misura tale da minimizzarne gli effetti indesiderati. A tale scopo, sotto il profilo delle quantità, sono da considerarsi non rilevanti ai fini dell'equilibrio del mercato finanziario le emissioni di importo non superiore a 1 miliardo, a condizione che l'importo complessivo delle emissioni effettuate dallo stesso soggetto nell'arco di dodici mesi non sia superiore a 3 miliardi.

Non soon soggette all'obbligo di comunicazione le emissioni di valori mobiliari, per le quali sia comunque prevista altra forma di controllo da parte delle autorità monetarie tale da consentire anche il perseguimento degli obiettivi sopra indicati.

La Banca d'Italia accerterà preliminarmente che i titoli oggetto della comunicazione rientrino tra quelli previsti dall'art. 11 della legge n. 77/1983. In particolare, qualora l'emissione presenti caratteristiche sostanzialmente riconducibili a quelle di un prestito obbligazionario, la Banca d'Italia farà presente all'emittente che non si rende applicabile la disciplina di cui alla predetta norma, bensì quella prevista per le emissioni di obbligazioni.

L'obbligo della comunicazione alla Banca d'Italia ricade sull'emittente i valori mobiliari, ancorché il collocamento di quest'ultimi venga effettuato per il tramite di un intermediario. L'effettivo collocatore dei titoli, quando non si identifichi con l'emittente, è assoggettato all'obbligo della cennata comunicazione solo nel caso in cui il collocamento presso il pubblico non sia stato previsto all'atto dell'emissione. Nel caso di valori mobiliari esteri emessi da parte di un soggetto che non abbia una sede in Italia, l'obbligo di comunicazione ricade su chi effettua l'offerta.

La comunicazione e l'eventuale provvedimento assunto dalla Banca d'Italia avranno efficacia per un periodo di sei mesi, decorrenti dalla data del provvedimento ovvero dalla data in cui sono decorsi i termini per provvedere ai sensi del richiamato art. 11. Trascorso tale periodo l'operazione, per la parte relativa all'ammontare dei valori mobiliari non collocati fra il pubblico, dovrà essere nuovamente sottoposta al vaglio della Banca d'Italia.

Roma, addì 8 settembre 1983

Il Ministro: GORIA

(5315)

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DECRETO 6 agosto 1983.

Applicazione del decreto del Presidente della Repubblica 12 agosto 1975, n. 974, contenente norme per la protezione delle nuove varietà vegetali ad altri generi e specie botanici.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Vista la legge 16 luglio 1974, n. 722, recante la ratifica ed esecuzione della convenzione per la protezione dei ritrovati vegetali, adottata a Parigi il 2 dicembre 1961 e dell'atto addizionale recante modifiche alla convenzione stessa, adottato a Ginevra il 10 novembre 1972;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 agosto 1975, n. 974, contenente norme per la protezione delle nuove varietà vegetali, in attuazione della delega conferita con la legge sopra indicata;

Considerata l'opportunità di estendere le disposizioni recate dal predetto decreto del Presidente della Repubblica n. 974/75 ad altri generi e specie botanici;

Decreta:

L'applicazione delle norme contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 12 agosto 1975, n. 974, viene estesa alle nuove varietà vegetali dei seguenti generi e specie:

1) susino europeo	Prunus domestica
2) susino acido	Prunus cerasus L.
3) susino giapponese	incroci interspecifici del genere Prunus di tipo giapponese con Prunus di tipo americano
4) pesco-mandorlo	Prunus persica x Amygdalus communis L.
5) pesco x prugno	Amygdalus communis L. x genere Prunus
6) noce	Juglans regia L.
7) castagno	Castanea sativa Miller
8) fico	Ficus carica L.
9) pistacchio	Pistacia vera L.
10) palma da dattero	Phoenix dactylifera L.
11) alstroemeria	Alstroemeria L.
12) begonia	Begonia elatior
13) fresia	ibridi del genere Freesia
14) porro	Allium porrum L.
15) finocchio	Foeniculum vulgare P. Mill.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 6 agosto 1983

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato
PANDOLFI

Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste
MANNINO

(5224)

Errata-corrige alla legge 2 maggio 1983, n. 304, concernente: «Ratifica ed esecuzione dell'accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Malta per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e prevenire le evasioni fiscali, con protocollo e scambio di lettere, firmato a La Valletta il 16 luglio 1981». (Legge pubblicata nel supplemento ordinario alla «Gazzetta Ufficiale» n. 174 del 27 giugno 1983).

Nell'accordo allegato alla legge indicata in epigrafe, all'art. 10, comma 2 *b*) (ii), in luogo di: «... la società *beneficiaria* di agevolazioni fiscali ...», leggasi: «... la società *beneficia* di agevolazioni fiscali ...».

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Entrata in vigore e testo dell'accordo turistico tra la Repubblica italiana e la Repubblica dell'Iraq, firmato a Roma il 15 ottobre 1982.

Il giorno 15 luglio 1983 è stato notificato al Governo iracheno che, da parte italiana, sono state espletate le procedure richieste dall'ordinamento interno per l'entrata in vigore dell'accordo turistico tra la Repubblica italiana e la Repubblica dell'Iraq, firmato a Roma il 15 ottobre 1982.

Avendo le autorità iraquene già comunicato di aver espletato le loro procedure interne, l'accordo, conformemente all'articolo 9, è entrato in vigore il giorno 15 luglio 1983.

Si riproduce qui di seguito il testo dell'accordo di cui trattasi.

ACCORDO TURISTICO TRA LA REPUBBLICA ITALIANA E LA REPUBBLICA DELL'IRAQ

IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA

E

IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA DELL'IRAQ

Desiderando di estendere le relazioni amichevoli già esistenti tra loro, riconoscendo l'importanza del turismo ai fini di una migliore comprensione e collaborazione tra i popoli, hanno convenuto quanto segue:

Articolo I.

Le Parti contraenti si impegnano ad adottare tutte le misure necessarie al fine di promuovere il turismo ed incrementare lo scambio turistico tra i due Paesi.

Articolo II.

1. Viene con il presente Accordo costituita una commissione mista (qui di seguito denominata «la commissione») con il compito di studiare e promuovere l'attuazione delle misure di cui all'art. I.

2. La commissione sarà costituita da due delegazioni nazionali composte da rappresentanti designati dal Governo della Repubblica italiana e da rappresentanti designati dal Governo della Repubblica dell'Iraq.

Articolo III.

1. La commissione terrà la sua sessione ordinaria una volta all'anno; con il consenso dei presidenti delle delegazioni nazionali, la commissione potrà tenere riunioni straordinarie.

2. La commissione si riunirà, alternativamente, nei due Paesi in una data che sarà stabilita di comune accordo dai presidenti delle delegazioni nazionali.

3. Il presidente della delegazione nazionale del Paese ospitante presiederà la riunione.

4. La delegazione nazionale del Paese ospitante sarà responsabile dell'organizzazione della riunione.

Articolo IV.

La commissione elaborerà il suo programma di lavoro e l'ordine di priorità dei temi da trattare. L'ordine del giorno di ciascuna riunione sarà fissato congiuntamente da entrambi i presidenti almeno un mese prima di ciascuna riunione.

Articolo V.

La commissione redigerà un piano annuale di lavoro, specificando in esso i modi ed i mezzi per la reciproca collaborazione al fine di attuare il presente accordo, come pure, nei limiti degli stanziamenti di bilancio di ciascun Paese, gli oneri finanziari derivanti dalla sua attuazione.

Articolo VI.

Le Parti contraenti favoriranno la cooperazione tecnica e lo scambio di esperienze, specie nel settore dell'addestramento del personale e dello sviluppo dei servizi turistici e concorderanno attività promozionali e di pianificazione.

Articolo VII.

Il Governo italiano prenderà in considerazione la possibilità di far frequentare corsi di addestramento tecnico e di concedere borse di studio nel settore del turismo ai cittadini iracheni, d'intesa con il Governo dell'Iraq.

Articolo VIII.

Le Parti contraenti utilizzeranno i canali diplomatici per scambiarsi informazioni utili all'attuazione del presente accordo.

Articolo IX.

Il presente accordo entrerà in vigore alla data in cui le Parti contraenti si saranno notificate l'avvenuto espletamento delle procedure richieste dai rispettivi ordinamenti.

Esso ha durata di cinque anni e si intenderà tacitamente rinnovato per periodi annuali, salvo che una delle Parti non lo denunci con un preavviso per iscritto di almeno sei mesi rispetto alla data di scadenza.

FATTO a Roma il 15 ottobre 1982 in duplice originale nelle lingue italiana, araba ed inglese, tutti e tre i testi facenti egualmente fede. In caso di divergenze il testo inglese prevarrà.

Per il Governo della Repubblica dell'Iraq
S. E. Hassan ALI
Membro del Consiglio del Comando della Rivoluzione Ministro del commercio

Per il Governo della Repubblica italiana
S. E. Nicola SIGNORELLO
Ministro del turismo e dello spettacolo

(5241)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. M.F.I Mecfond, con stabilimento in Napoli.

Con decreto ministeriale 29 giugno 1983 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. M.F.I. Mecfond, con stabilimento in Napoli, è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 25 ottobre 1982 al 24 aprile 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

(5301)

MINISTERO DELLE FINANZE

Sostituzione del presidente della commissione elettorale circoscrizionale per la Toscana per le elezioni dei rappresentanti del personale nel consiglio di amministrazione del Ministero delle finanze e nel consiglio di amministrazione del personale del lotto.

Con decreto ministeriale 10 settembre 1983 il dott. ing. Garzella Giovanni Battista, dirigente superiore del catasto e dei servizi tecnici erariali, è nominato presidente della commissione elettorale circoscrizionale della Toscana, per le elezioni dei rappresentanti del personale nel consiglio di amministrazione del Ministero delle finanze e nel consiglio di amministrazione del personale del lotto, in sostituzione del dott. Cornelio Poli.

(5249)

MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

Delega al prefetto di Napoli per l'espletamento dell'attività di soccorso ed assistenziale in favore delle popolazioni interessate dal fenomeno di bradisismo. (Ordinanza n. 4 FPC).

IL MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

Visto l'art. 2 del decreto-legge 12 novembre 1982, n. 829, convertito con modificazioni, nella legge 23 dicembre 1982, n. 938, che attribuisce, anche in deroga alle norme vigenti, al Ministro per il coordinamento della protezione civile il compito di provvedere agli interventi per far fronte all'emergenza ed alla riattazione degli immobili e delle opere danneggiate da calamità naturali;

Considerato che, a seguito dei noti fenomeni di bradisismo, è venuta a crearsi una situazione di pericolo incombente per la popolazione interessata dal fenomeno predetto;

Ravvisata l'indifferibilità e l'urgenza di intervenire per recare soccorso ed assistenza alla popolazione colpita dal fenomeno suindicato che, secondo quanto emerge dagli accertamenti tecnici, deve lasciare la propria abitazione che ha subìto danni rilevanti alle strutture;

Ritenuto che alla predetta incombenza può provvedere il prefetto di Napoli, ricadendo la zona colpita nell'ambito della provincia omonima;

Avvalendosi dei poteri conferitigli e in deroga ad ogni contraria disposizione;

Dispone:

Art. 1.

E' conferita al prefetto di Napoli, la delega per l'espletamento dell'attività di soccorso ed assistenziale in favore delle popolazioni interessate dal fenomeno di bradisismo.

In particolare:

interventi per il ricovero precario e l'assistenza alla popolazione interessata che ha avuto la propria abitazione dichiarata inagibile (in alloggi requisiti o locati, in roulottes, in tendopoli, ecc.);

aiuti alle famiglie che, a causa della dichiarata inagibilità o per altre cause, sono costrette a lasciare la propria abitazione;

ogni ulteriore intervento utile e necessario sulla base delle direttive del Ministro per il coordinamento della protezione civile;

Art. 2.

Il prefetto di Napoli, per le necessità indicate nelle premesse, ai sensi dell'art. 7 della legge 22 marzo 1865, n. 2248, e mediante l'emanazione di provvedimento motivato, può provvedere alla requisizione, per un periodo non inferiore a sei mesi, di appartamenti liberi di proprietà privata nel comune di Pozzuoli ed in comuni viciniori.

Il prefetto può requisire anche stabili di proprietà di amministrazioni pubbliche ovvero demaniali, dopo aver acquisito il preventivo assenso delle amministrazioni interessate.

Art. 3.

I provvedimenti di requisizione saranno notificati anche in deroga alla normativa vigente, tenuto conto della particolare situazione d'urgenza connessa all'esigenza di sistemazione dei nuclei familiari rimasti senza tetto.

All'atto dell'occupazione dello stabile requisito sarà redatto, in contraddittorio, il verbale di consistenza in cui verrà inscritto lo stato d'uso degli eventuali beni rinvenuti nell'abitazione; verranno, altresì, rilevati i consumi di acqua, luce e gas dai misuratori esistenti.

In assenza del proprietario il verbale predetto verrà redatto alla presenza di due testimoni, non dipendenti comunali, da notificarsi al proprietario.

Art. 4.

Adempiuto alle suindicate formalità, l'immobile requisito sarà consegnato, a cura del sindaco competente o suo delegato, al capofamiglia interessato, unitamente al suindicato verbale di consistenza.

Non possono essere assegnati alloggi requisiti a nuclei familiari che hanno la disponibilità di un alloggio entro il raggio di 20 km dalla cinta urbana del comune sede dello stabile danneggiato ed inagibile.

Art. 5.

I proprietari di alloggi requisiti hanno diritto ad un'indennità che sarà determinata dall'U.T.E. di Napoli.

Per gli alloggi privati l'indennità sarà determinata sulla base della legge 26 luglio 1978, n. 392.

Il prefetto metterà a disposizione del sindaco interessato i mezzi finanziari occorrenti per il pagamento delle indennità indicate al comma precedente.

Il sindaco predetto è tenuto a rendere un documentato rendiconto al prefetto delle somme anticipate.

Il prefetto indicherà al sindaco la documentazione occorrente ai fini del rendiconto predetto ed impartirà le direttive per i controlli da eseguirsi ai fini dell'esatta applicazione della presente ordinanza.

Art. 6.

I nuclei familiari assegnatari di alloggi requisiti sono tenuti a concorrere nel pagamento delle indennità indicate all'articolo precedente nella misura del 30% se fruiscono di redditi lordi superiori a 12 milioni all'anno; del 50% se fruiscono di redditi superiori ai 15 milioni e del 100% per redditi di importo superiore a 25 milioni.

Il possesso dei redditi è attestato con dichiarazione resa dagli stessi nuclei terremotati e da rilasciarsi ai sensi della legge 15 gennaio 1968, n. 15.

Sono, in ogni caso, posti a carico degli occupanti le case requisite ovvero locate, gli oneri connessi al pagamento delle spese condominiali, dell'energia elettrica, dell'eventuale svuotamento dei pozzi neri ed, in genere, tutte le spese connesse ai consumi diretti o comunque ripartibili a carico di ogni condomino in conformità alle disposizioni vigenti.

Ai fini suindicati, i nuclei rimasti senza tetto sono tenuti a versare al proprietario ovvero alla persona che ha subìto la requisizione, la quota posta a proprio carico.

Ove l'occupante non provvedesse al pagamento della quota dovuta, il sindaco verserà al proprietario l'intera indennità, assegnando un termine di quindici giorni al debitore per il pagamento dell'importo dovuto, trascorso inutilmente il quale, trattandosi di crediti erariali, comunicherà la circostanza alla competente intendenza di finanza, che è tenuta, per il tramite del competente ufficio del registro, alla riscossione coattiva con le modalità contemplate dal regio decreto 14 aprile 1910, n. 639.

Art. 7.

I nuclei familiari che hanno avuto la propria abitazione dichiarata inagibile ed hanno ricevuto ordinanza di sgombero possono ottenere, a domanda, un concorso nelle spese di affitto di un diverso alloggio nella misura di L. 80.000 mensili se il nucleo è costituito da una sola persona, di L. 120.000 se formato da due persone; di L. 160.000 se formato da tre persone e di L. 200.000 se formato da quattro persone ed oltre. In nessun caso il contributo alloggiativo predetto può superare l'importo dello affitto corrisposto al titolare dell'appartamento locato al nucleo familiare che ha trovato autonoma sistemazione.

Art. 8.

Il contributo può essere attribuito anche per le sistemazioni autonome precarie in coabitazione. In tal caso esso sarà di L. 60.000 mensili se il nucleo rimasto senza tetto è costituito da una sola persona, di L. 90.000 se costituito da due persone e di L. 120.000 se formato da tre o più persone.

Nessun contributo può essere riconosciuto nel caso di coabitazione tra parenti entro il 3° grado ed affini entro il 2° grado, e ciò sempre che la coabitazione avvenga in edificio preso in affitto ovvero di proprietà di uno dei nuclei coabitanti prima della data della presente ordinanza. La circostanza viene attestata dal sindaco con apposita certificazione. Nel caso in cui più nuclei familiari sinistrati trovino autonoma sistemazione in una sola unità immobiliare, compete un contributo di L. 100.000 mensili se i componenti complessivi sono costituiti da due persone, di L. 120.000 mensili se formati da tre persone, di L. 140.000 se costituiti da quattro persone, di L. 160.000 mensili se i nuclei predetti raggiungono complessivamente cinque persone, di lire 180.000 mensili se formati da sei persone e di L. 200.000 mensili se costituiti da sette o più persone.

La concessione è subordinata alla permanenza dello stato di inagibilità delle abitazioni occupate dai nuclei familiari interessati alla data della presente ordinanza ed alla circostanza che i nuclei di cui trattasi non hanno proprie abitazioni disponibili entro la fascia di 20 km indicata al precedente art. 4.

E' fatto obbligo ai sindaci di vigilare costantemente sulla permanenza dei requisiti stabiliti dalla presente ordinanza per la concessione del contributo di cui trattasi.

Il pagamento dei contributi ai nuclei familiari interessati sarà disposto dal sindaco previa provvista di fondi a cura della prefettura di Napoli.

Il prefetto, indicherà la documentazione occorrente per la erogazione dei contributi in questione.

Art. 9.

Il prefetto provvederà all'acquisto di beni e servizi occorrenti all'espletamento dell'attività assistenziale e di soccorso in favore della popolazione colpita dal bradisismo.

Per l'acquisto dei beni e servizi predetti, si prescinde dalle formalità previste dal regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440 e regio decreto 24 maggio 1924, n. 827. In ogni caso dovrà acquisirsi il parere, anche successivo, di organi tecnici sulla congruità della spesa.

Art. 10.

All'onere derivante dall'attuazione della presente ordinanza si provvede con i fondi che saranno posti a disposizione del prefetto di Napoli mediante prelevamento dal Fondo per la protezione civile di cui all'art. 2 del decreto-legge 10 luglio 1982, n. 428, convertito, con modificazioni, nella legge 12 agosto 1982, n. 547, come integrato ai sensi dell'art. 2 del decreto-legge 12 novembre 1982, n. 829, convertito, con modificazioni, nella legge 23 dicembre 1982, n. 938.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 6 settembre 1983

Il Ministro: SCOTTI

(5299)

Delega al prefetto di Caserta per la requisizione di appartamenti liberi di proprietà privata. (Ordinanza n. 6 FPC).

IL MINISTRO PER IL COORDINAMENTO
DELLA PROTEZIONE CIVILE

Visto l'art. 2 del decreto-legge 12 novembre 1982, n. 829, convertito con modificazioni nella legge 23 dicembre 1982, n. 938, che attribuisce, anche in deroga alle norme vigenti, al Ministro per il coordinamento della protezione civile il compito di provvedere agli interventi per far fronte all'emergenza ed alla riattazione degli immobili e delle opere danneggiate da calamità naturali;

Considerato che, a seguito dei noti fenomeni di bradisismo nell'area flegrea, è venuta a crearsi una situazione di pericolo incombente per la popolazione interessata dal fenomeno predetto;

Ravvisata l'indifferibilità e l'urgenza di intervenire per recare soccorso ed assistenza alla popolazione colpita dal fenomeno suindicato che, secondo quanto emerge dagli accertamenti tecnici deve lasciare la propria abitazione che ha subìto danni rilevanti alle strutture;

Ritenuto che occorre procedere alla requisizione di appartamenti liberi di proprietà privata;

Ritenuto, inoltre, che il prefetto di Napoli ha rappresentato la insufficienza di alloggi requisibili nell'ambito della provincia di Napoli, anche in relazione alla incertezza sulla evoluzione del fenomeno bradisismico;

Ravvisata la necessità di estendere al prefetto di Caserta la facoltà di procedere alla requisizione;

Vista la propria ordinanza n. 4/FPC del 6 settembre 1983;

Avvalendosi dei poteri conferitigli e in deroga ad ogni contraria disposizione;

Dispone:

Art. 1.

Il prefetto di Caserta, per le necessità indicate nelle premesse, ai sensi dell'art. 7 della legge 22 marzo 1865, n. 2248, allegato *E*, e mediante l'emanazione di provvedimento motivato, può provvedere alla requisizione, per un periodo non inferiore a sei mesi, di appartamenti di proprietà privata.

Art. 2.

Alla requisizione di cui al precedente articolo si applicano i criteri e le modalità stabilite con gli articoli 3, 4, 5 e 6 della ordinanza n. 4/FPC in data 6 settembre 1983 di cui in premessa.

Art. 3.

Il prefetto di Caserta può esercitare la facoltà di cui al precedente art. 1 su richiesta del prefetto di Napoli.

Art. 4.

All'onere derivante dall'attuazione della presente ordinanza si provvede con i fondi che saranno posti a disposizione del prefetto di Caserta e su sua richiesta mediante prelevamento dal Fondo per la protezione civile di cui all'art. 2 del decreto-legge 10 luglio 1982, n. 428, convertito con modificazioni, nella legge 12 agosto 1982, n. 547, come integrato ai sensi dell'art. 2 del decreto-legge 12 novembre 1982, n. 829, convertito, con modificazioni, nella legge 23 dicembre 1982, n. 938.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 10 settembre 1983

Il Ministro: SCOTTI

(5300)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Dichiarazione della esistenza del carattere di eccezionale calamità o avversità atmosferica nelle regioni Puglia e Sicilia.

Con i decreti ministeriali nelle date di seguito riportate è stato dichiarato, ai sensi dell'art. 4 della legge n. 590/81, l'esistenza del carattere di eccezionalità dell'evento calamitoso indicato a fianco di ciascuna provincia:

Decreto ministeriale 10 *settembre* 1983, *n.* 1191

REGIONE PUGLIA

Provincia di Bari: siccità periodo primavera-estate 1983 nell'intero territorio dei comuni di Acquaviva delle Fonti, Alberobello, Altamura, Barletta, Canosa di Puglia, Casamassima, Cassano delle Murge, Castellana Grotte, Conversano, Corato, Gioia del Colle, Gravina in Puglia, Locorotondo, Minervino Murge, Noci, Poggiorsini, Putignano, Ruvo di Puglia, Sammichele di Bari, Santeramo in Colle, Spinazzola, Toritto, Turi, Andria, Binetto, Bitonto, Grumo, Monopoli, Polignano, Rutigliano, Sannicandro di Bari, Trani.

Provincia di Brindisi: siccità periodo primavera-estate 1983 nell'intero territorio di tutti i comuni della provincia.

Provincia di Foggia: siccità periodo primavera-estate 1983 nell'intero territorio dei comuni di Alberona, Ascoli Satriano, Biccari, Bovino, Candela, Carapelle, Casalnuovo, Monterotaro, Casalvecchio di Puglia, Castelluccio dei Sauri, Castelluccio Valmaggiore, Castelnuovo della Daunia, Celenza Valfortore, Cerignola, Chieuti, Deliceto, Foggia, Lucera, Manfredonia, Margherita di Savoia, Motta Montecorvino, Ordona, Dorsara di Puglia, Orta Nova, S. Ferdinando di Puglia, San Giovanni Rotondo, S. Marco in Lamis, S. Paolo di Civitate, S. Severo, Stornara, Stornarella, Torremaggiore, Trinitapoli, Troia, Volturino e Zapponeta.

Provincia di Taranto: siccità periodo primavera-estate 1983 nell'intero territorio di tutti i comuni della provincia.

Decreto ministeriale 10 *settembre* 1983, *n.* 1192

REGIONE SICILIA

Province di Agrigento - Caltanissetta - Catania - Enna - Palermo - Siracusa - Trapani: siccità periodo primavera-estate 1983 nell'intero territorio di tutti i comuni delle province.

Provincia di Messina: siccità periodo primavera-estate 1983 nei comuni di Castel di Lucio, Mistretta, Capizzi, Cesarò, S. Teodoro, Floresta, S. Domenica di Vittoria, Roccella Valdemone, Malvagna, Francavilla Sicilia, Antillo, Fondachelli Fantina, Novara di Sicilia e S. Lucia del Mela per l'intero territorio e comuni di S. Pietro Patti, Tortorici, Montalbano Elicona, San Fratello, Castroreale e Tripi solo parte del territorio.

Provincia di Ragusa: siccità periodo primavera-estate 1983 nei comuni di Giarratana, Modica, Monterosso Almo, Ragusa e Scicli per l'intero territorio e nei comuni di Ispica, Pozzallo e S. Croce Camerina per parte del territorio.

Le regioni Puglia e Sicilia, ai sensi dell'art. 70 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, provvederanno alla delimitazione dei territori danneggiati ed alla specificazione del tipo di provvidenza da applicarsi, prevista dalla legge 15 ottobre 1981, n. 590.

(5304)

MINISTERO DEL TESORO

Smarrimento di ricevuta di debito pubblico

(1ª *pubblicazione*) Elenco n. 6

E' stato denunziato lo smarrimento delle sottoindicate ricevute relative a titoli di debito pubblico presentati per operazioni:

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 20. — Data: 21 settembre 1982. — Ufficio che rilasciò la ricevuta: sezione di tesoreria provinciale di Cuneo. — Intestazione: Cassa di risparmio di Saluzzo. — Titoli del debito pubblico: al portatore 1. — Capitale L. 500.000.

A termini dell'art. 230 del regolamento 19 febbraio 1911, n. 298, si notifica a chiunque possa avervi interesse, che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che siano intervenute opposizioni, saranno consegnati a chi di ragione i nuovi titoli provenienti dalla eseguita operazione, senza obbligo di restituzione della relativa ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

(5276)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 181

Corso dei cambi del 15 settembre 1983 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	1605 —	1605 —	1604,90	1605 —	1604,75	1605 —	1605 —	1605 —	1605 —	1605 —
Marco germanico	598,460	598,460	598,50	598,460	597,95	598,40	598,370	598,460	598,460	598,45
Franco francese	198,070	198,070	197,94	198,070	197,96	198,05	198,020	198,070	198,070	198,06
Fiorino olandese	535,010	535,010	535 —	535,010	534 —	534,98	534,950	535,010	535,010	535 —
Franco belga	29,657	29,657	29,63	29,657	29,63	29,30	29,656	29,657	29,657	29,65
Lira sterlina	2396,200	2396,200	2397 —	2396,200	2393,65	2383,20	2396 —	2396,200	2396,200	2390,20
Lira irlandese	1875,800	1875,800	1875 —	1875,800	1873,55	1875,80	1875,750	1875,800	1875,800	—
Corona danese	166,710	166,710	166,80	166,710	166,63	166,71	166,730	166,710	166,710	166,70
E.C.U.	1360,410	1360,410	1360,41	1360,410	1358,40	1360,40	1360,410	1360,410	1360,410	1368,41
Dollaro canadese	1301,400	1301,400	1302 —	1301,400	1301,35	1295,40	1301,800	1301,400	1301,400	1301,40
Yen giapponese	6,561	6,561	6,5590	6,561	6,565	6,56	6,562	6,561	6,561	6,56
Franco svizzero	736,290	736,290	736,50	736,290	735 —	734,79	736,450	736,290	736,290	736,29
Scellino austriaco	85,143	85,143	85,12	85,143	85,10	85,14	85,160	85,143	85,143	85,14
Corona norvegese	215,550	215,550	215,85	215,550	215 —	215,55	215,700	215,550	215,550	215,55
Corona svedese	203,160	203,160	203,10	203,160	202,80	203,16	203,140	203,160	203,160	203,15
FIM	279,970	279,970	279,90	279,970	279,70	279,95	280,050	279,970	279,970	—
Escudo portoghese	12,940	12,940	12,90	12,940	12,90	12,90	13 —	12,940	12,940	12,94
Peseta spagnola	10,525	10,525	10,52	10,525	10,52	10,52	10,527	10,525	10,525	10,52

Media dei titoli del 15 settembre 1983

Titolo	Media
Rendita 5 % 1935	41,750
Redimibile 5,50 % (Edilizia scolastica) 1969-84	91,075
» 6 % » » 1970-85	87,925
» 6 % » » 1971-86	83,600
» 6 % » » 1972-87	78,925
» 9 % » » 1975-90	77,075
» 9 % » » 1976-91	76,725
» 10 % » » 1977-92	76,475
» 12 % (Beni Esteri 1980)	76,025
» 10 % Cassa DD.PP. sez. A Cr. C.P. 97	72,300
Certificati di credito del Tesoro 1975-85 10 %	91,325
» » » 1-4-1981/86 16 %	96,025
» » » 1-6-1981/86 16 %	96 —
» » » 1-8-1982/84 19 %	102,025
» » » Ind. 1-10-1980/83	100,050
» » » » 1-10-1981/83	99,825
» » » » 1-11-1981/83	100,100
» » » » 1-12-1981/83	100,300
» » » » 1- 3-1981/84	100,200
» » » » 1- 4-1981/84	100,125
» » » » 1- 6-1981/84	100 —
» » » » 1- 1-1982/84	100,150
» » » » 1- 3-1982/84	100,075
» » » » 1- 5-1982/84	100,050
» » » » 1- 6-1982/84	99,875
» » » » 1- 7-1982/84	99,700
» » » » 1- 8-1982/84	99,750
Certificati di credito del Tesoro Ind. 1- 9-1982/84	99,775
» » » » 1-10-1982/84	99,775
» » » » 1-11-1982/84	99,850
» » » » 1-12-1982/84	99,800
» » » » 1- 1-1983/85	99,725
» » » » 1- 2-1983/85	99,425
» » » » 1- 1-1982/86	100,050
» » » » 1- 3-1982/86	100,125
» » » » 1- 5-1982/86	100,100
» » » » 1- 6-1982/86	100,075
» » » » 1- 7-1982/86	100,050
» » » » 1- 8-1982/86	100 —
» » » » 1- 9-1982/86	99,975
» » » » 1-10-1982/86	99,950
» » » » 1-11-1982/86	100 —
» » » » 1-12-1982/86	100,125
» » » » 1- 1-1983/87	99,925
» » » » 1- 2-1983/87	99,875
Buoni Tesoro Pol. 12 % 1-10-1983	99,775
» » » 12 % 1- 1-1984	98,975
» » » 12 % 1- 4-1984	97,575
» » » 18 % 1- 4-1984	100,475
» » » 12 % 1-10-1984	95,675
» » » 18 % 1- 1-1985	100,775
» » Nov. 12 % 1-10-1987	85,575
Certificati credito Tesoro E.C.U. 22- 2-1982/89 14 %	103,525
» » » » 22-11-1982/89 13 %	101,075

Il contabile del portafoglio dello Stato: MAROLDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 15 settembre 1983

Valuta	Cambio
Dollaro USA	1605 —
Marco germanico	598,415
Franco francese	198,045
Fiorino olandese	534,980
Franco belga	29,656
Lira sterlina	2396,100
Lira irlandese	1875,775
Corona danese	166,720
E.C.U.	1360,410
Dollaro canadese	1301,600
Yen giapponese	6,561
Franco svizzero	736,370
Scellino austriaco	85,151
Corona norvegese	215,625
Corona svedese	203,150
FIM	280,010
Escudo portoghese	12,970
Peseta spagnola	10,526

MINISTERO DEL TESORO

Dati sintetici del conto riassuntivo del Tesoro del mese di luglio 1983

Il conto riassuntivo del Tesoro del mese di luglio 1983 che sarà pubblicato prossimamente in supplemento straordinario conterrà fra l'altro i seguenti dati:

MOVIMENTO GENERALE DI CASSA

		INCASSI	PAGAMENTI	DIFFERENZE
Fondo di cassa al 31 dicembre 1982 .		68.578.457.242		
Gestione di bilancio	Entrate finali	82.788.178.813.301		
	Spese finali		127.840.721.234.051	— 45.052.542.420.750
	Rimborso di prestiti . .		8.607.470.271.865	
	Accensione di prestiti . .	41.254.845.534.550		
	TOTALE . . .	124.043.024.347.851	136.448.191.505.916	— 12.405.167.158.065
Gestione di tesoreria	Debiti di tesoreria . . .	815.988.622.584.667	776.324.443.126.018	+ 39.664.179.458.649
	Crediti di tesoreria . . .	296.357.199.352.840	323.603.131.196.518	— 27.245.931.843.678
	TOTALE . . .	1.112.345.821.937.507	1.099.927.574.322.536	+ 12.418.247.614.971
	TOTALE COMPLESSIVO .	1.236.457.424.742.600	1.236.375.765.828.452	
Fondo di cassa al 31 luglio 1983 .			81.658.914.148	+ 13.080.456.906
	TOTALE A PAREGGIO .	1.236.457.424.742.600	1.236.457.424.742.600	

SITUAZIONE DEL TESORO

	Al 31 dicembre 1982	Al 31 luglio 1983	VARIAZIONI (+ miglioramento — peggioramento)
Fondo di cassa	68.578.457.242	81.658.914.148	+ 13.080.456.906
Crediti di tesoreria	104.678.197.604.921	131.924.129.448.599	+ 27.245.931.843.678
TOTALE .	104.746.776.062.163	132.005.788.362.747	+ 27.259.012.300.584
Debiti di tesoreria	281.446.321.106.036	321.110.500.564.685	— 39.664.179.458.649
Situazione del Tesoro (+ attività; — passività)	— 176.699.545.043.873	— 189.104.712.201.938	— 12.405.167.158.065

Circolazione di Stato (metallica e cartacea) al 31 luglio 1983: 930.465 milioni di lire.

Il primo dirigente: MOLINO

Il direttore generale del tesoro: SARCINELLI

INCASSI E PAGAMENTI DI BILANCIO VERIFICATISI PRESSO LE TESORERIE DELLA REPUBBLICA DAL 1° GENNAIO AL 31 LUGLIO 1983

INCASSI		PAGAMENTI		DIFFERENZE	
TITOLO I — Entrate tributarie	71.070.141.570.541 *				
TITOLO II — Entrate extra-tributarie	11.485.808.973.088 *				
ENTRATE CORRENTI . . .	82.555.950.543.629 *	**TITOLO I — Spese correnti . .**	100.307.868.322.496	Risparmio pubblico	— 17.751.917.778.867
TITOLO III — Alienazione ed ammortamento di beni patrimoniali e rimborso di crediti	232.228.269.672 *	**TITOLO II — Spese in conto capitale**	27.532.852.911.555		
ENTRATE FINALI . . .	82.788.178.813.301	**SPESE FINALI . . .**	127.840.721.234.051	Saldo netto da finanziare (—) o da impiegare (+)	— 45.052.542.420.750
		TITOLO III — Rimborso di prestiti	8.607.470.271.865		
ENTRATE FINALI . . .	82.788.178.813.301	**SPESE COMPLESSIVE . . .**	136.448.191.505.916	Ricorso al mercato	— 53.660.012.692.615
TITOLO IV — Accensione di prestiti	41.254.845.534.550				
ENTRATE COMPLESSIVE . . .	124.043.024.347.851	**SPESE COMPLESSIVE . . .**	136.448.191.505.916	Saldo di esecuzione del bilancio	— 12.405.167.158.065

* Dato provvisorio.

(5313)

BANCA

Situazione al

ATTIVO

Voce				
ORO				
I - In cassa L.			2.685.262.027.956	
II - In deposito all'estero »			26.576.151.049.588	29.261.413.077.544
CREDITI IN ORO (FECoM) L.				10.443.684.313.543
CASSA »				1.544.032.273.538
RISCONTI E ANTICIPAZIONI				
I - Risconto di portafoglio:				
- ordinario L.		368.783.756.352		
- ammassi »		1.708.557.820.649	2.077.341.577.001	
II - Anticipazioni:				
- in conto corrente L.		1.499.355.150.411		
- a scadenza fissa »		—		
- di cui al D.M. Tesoro 27-9-1974 »		3.873.824.399.075	5.373.179.549.486	
III - Prorogati pagamenti presso le Stanze di compensazione L.			—	7.450.521.126.487
EFFETTI ALL'INCASSO PRESSO CORRISPONDENTI L.				—
ATTIVITA' VERSO L'ESTERO IN VALUTA				
I - ECU L.			12.673.439.169.728	
II - Altre attività:				
- biglietti e divise L.		393.421.084		
- corrispondenti in conto corrente »		622.105.355.035		
- depositi vincolati »		726.948.835.825		
- diverse »		11.501.525.991	1.360.949.137.935	14.034.388.307.663
CREDITI IN DOLLARI (FECoM) L.				2.229.754.868.329
UFFICIO ITALIANO CAMBI				
I - Conto corrente ordinario (saldo debitore) L.			19.037.244.650.051	
II - Conti speciali »			2.395.228.320.324	21.432.472.970.375
ANTICIPAZIONE STRAORDINARIA AL TESORO L.				8.000.000.000.000
CONTO CORRENTE PER IL SERVIZIO DI TESORERIA (saldo debitore) »				26.176.335.680.509
CREDITI DIVERSI VERSO LO STATO »				710.896.764.477
TITOLI DI PROPRIETA'				
I - Titoli di Stato o garantiti dallo Stato:				
- in libera disponibilità L.		31.103.646.064.507		
- per investimento delle riserve statutarie »		320.090.578.645		
- per investimento degli accantonamenti a garanzia del T.Q.P. (*) »		825.454.179.643	32.249.190.822.795	
II - Titoli di società ed enti:				
- per investimento delle riserve statutarie L.		10.916.884.602		
- per investimento degli accantonamenti a garanzia del T.Q.P. (*)		277.181.887.666	288.098.772.268	
III - Azioni e partecipazioni:				
- di società ed enti controllati:				
a) per investimento delle riserve statutarie L.	1.867.312.823			
b) per investimento degli accantonamenti a garanzia del T.Q.P. (*) »	84.206.294.213	86.073.607.036		
- di società ed enti collegati:				
a) per investimento delle riserve statutarie L.	1.969.540.096			
b) per investimento degli accantonamenti a garanzia del T.Q.P. (*) »	6.301.685.454	8.271.225.550		
- di altre società ed enti:				
a) per investimento delle riserve statutarie L.	46.977.532.707			
b) per investimento degli accantonamenti a garanzia del T.Q.P. (*) »	78.337.685.404	125.315.218.111	219.660.050.697	32.756.949.645.760
FONDO DI DOTAZIONE U.I.C. L.				500.000.000.000
IMMOBILI				
I - Ad uso degli uffici L.			1	
II - Ad investimento degli accantonamenti a garanzia del T.Q.P. (*) »			39.976.436.455	39.976.436.456
ALTRI INVESTIMENTI DEGLI ACCANTONAMENTI A GARANZIA DEL T.Q.P. (*) L.				20.160.000.000
MOBILI E IMPIANTI				
I - Mobili L.			33.379.704.859	
II - Impianti »			91.036.683.591	
III - Monete e collezioni »			307.195.088	124.723.583.538
PARTITE VARIE				
I - Biglietti banca in fabbricazione L.			—	
II - Procedure, studi e progettazioni dei Servizi tecnici:				
- completati L.		23.089.998.620		
- in allestimento »		10.108.239.273	33.198.237.893	
III - Debitori diversi L.			244.233.768.115	
IV - Altre			701.615.082.051	979.047.088.059
RATEI L.				443.783.996.574
RISCONTI				—
SPESE DELL'ESERCIZIO				3.370.370.158.201
CONTI D'ORDINE L.				159.518.510.291.053
I - Titoli ed altri valori:				
- a garanzia L.		9.595.574.423.682		
- altri »		305.706.063.880.118	315.301.638.303.800	
II - Depositari di titoli e valori:				
- interni L.		—		
- esteri »		851.676.604.321	851.676.604.321	
III - Credito aperto non utilizzato sui conti di anticipazione L.			1.465.265.300.489	
IV - Debitori per titoli da ricevere (n/s vendite a termine) »			—	
V - Titoli da ricevere (n/s acquisti a termine)			—	
VI - Debitori per valute e lire da ricevere (n/s vendite a termine):				
- interni L.		—		
- esteri »		1.744.500.000.000	1.744.500.000.000	
VII - Valute e lire da ricevere (n/s acquisti a termine) L.			1.744.500.000.000	
VIII - Erario c/evidenza per ammortamenti fiscali			318.556.392.572	321.426.136.601.182
			TOTALE... L.	480.944.646.892.235

(*) T.Q.P. = Trattamento quiescenza personale.

Il Governatore: CIAMPI

(5314)

D'ITALIA

31 luglio 1983

PASSIVO

Voce		Importi parziali		Totali
CIRCOLAZIONE			L.	35.689.969.248.000
VAGLIA CAMBIARI			»	306.120.242.390
ALTRI DEBITI A VISTA				
I - Ordini di trasferimento	L.	—		
II - Altri	»	1.529.661.088		1.529.661.088
DEPOSITI IN CONTO CORRENTE LIBERI			L.	247.701.771.306
DEPOSITI IN CONTO CORRENTE VINCOLATI A TEMPO			»	1.000.000.000
DEPOSITI PER SERVIZI DI CASSA			»	16.684.359.010
CONTI SPECIALI DI CUI ALLA LEGGE 17-8-1974, n. 386				
DEPOSITI COSTITUITI PER OBBLIGHI DI LEGGE				
I - Ai fini della riserva bancaria obbligatoria	L.	52.035.011.501.121		
II - A garanzia emissione assegni circolari e assegni bancari a copertura garantita	»	266.074.699		
III - Conti vincolati investimenti all'estero	»	41.166.968.075		
IV - Società costituende	»	62.005.157.841		
V - Per debordo del massimale sugli impieghi	»	2.772.641.353.559		
VI - Altri	»	52.503.031.658		54.963.594.086.953
DEPOSITI IN VALUTA ESTERA PER CONTO U.I.C.			L.	348.315.525.447
CONTI DELL'ESTERO IN LIRE PER CONTO U.I.C.			»	2.046.912.794.877
PASSIVITA' VERSO L'ESTERO				
I - Depositi in valuta estera	L.	1.180.726.825		
II - Conti dell'estero in lire	»	51.562.396.903		52.743.123.728
DEBITI IN ECU (FECoM)			L.	12.673.439.181.872
UFFICIO ITALIANO CAMBI				
- Conto corrente ordinario (saldo creditore)			L.	—
CONTO CORRENTE PER IL SERVIZIO DI TESORERIA (saldo creditore)				—
DEBITI DIVERSI VERSO LO STATO			»	1.185.544.763.396
ACCANTONAMENTI DIVERSI				
I - Fondo di riserva per adeguamento valutazione oro (ex D.L. 30-12-1976, n. 867)	L.	35.943.651.427.019		
II - Fondo copertura perdite di cambio derivanti dalla gestione valutaria italiana (ex D.L. 30-12-1976, n. 867)	»	1.200.795.276.401		
III - Fondo svalutazione portafoglio	»	234.919.178.078		
IV - Fondo oscillazione cambi	»	1.210.000.000.000		
V - Fondo oscillazione titoli	»	2.031.481.643.707		
VI - Fondo copertura perdite eventuali	»	2.153.185.000.000		
VII - Fondi assicurazione danni	»	324.691.685.925		
VIII - Fondo ricostruzione immobili	»	542.907.561.966		
IX - Fondo rinnovamento impianti	»	46.250.000.000		
X - Fondi imposte	»	370.844.166.241		
XI - Accantonamenti a garanzia del trattamento integrativo di quiescenza del personale	»	1.816.200.000.000		
XII - Fondo per sussidi ai pensionati e superstiti di pensionati	»	402.311.725		
XIII - Acc.ti per l'indennità di fine rapporto spettante al personale a contratto ai sensi della L. 29-5-1982, n. 297	»	314.792.543		45.875.643.043.605
FONDO AMMORTAMENTO MOBILI			L.	28.462.307.885
FONDO AMMORTAMENTO IMPIANTI			»	72.231.617.142
FONDO AMMORTAMENTO PROCEDURE, STUDI E PROGETTAZIONI DEI SERVIZI TECNICI			»	8.667.942.539
PARTITE VARIE				
I - Creditori diversi	L.	79.417.189.814		
II - Altre	»	1.800.264.466.508		1.879.681.656.322
RATEI			L.	78.201.481.737
RISCONTI			»	—
CAPITALE SOCIALE			»	300.000.000
FONDO DI RISERVA ORDINARIO			»	277.395.630.497
FONDO DI RISERVA STRAORDINARIO			»	291.162.032.992
RENDITE DELL'ESERCIZIO			»	3.473.209.820.267
			L.	159.518.510.291.053
CONTI D'ORDINE				
I - Depositanti di titoli e altri valori	L.	315.301.638.303.800		
II - Titoli e valori presso terzi	»	851.676.604.321		
III - Titolari dei conti di anticipazione per il margine non utilizzato sul credito aperto	»	1.465.265.300.489		
IV - Titoli da consegnare (n/s vendite a termine)	»	—		
V - Creditori per titoli da consegnare (n/s acquisti a termine)	»	—		
VI - Valute e lire da consegnare (n/s vendite a termine)	»	1.744.500.000.000		
VII - Creditori per valute e lire da consegnare (n/s acquisti a termine):				
- interni L. —				
- esteri » 1.744.500.000.000		1.744.500.000.000		
VIII - Ammortamenti fiscali c/evidenza	L.	318.556.392.572		321.426.136.601.182
			TOTALE... L.	480.944.646.892.235

Il ragioniere generale: SALONICO

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Concorsi riservati, per titoli, a trentaquattro posti di portantino presso l'Università di Catania e a quattro posti di portantino presso l'Università di Siena.

IL MINISTRO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Visto il decreto-legge 7 maggio 1948, n. 1172;
Vista la legge 24 giugno 1950, n. 465 e successive modificazioni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;
Vista la legge 2 aprile 1968, n. 482;
Visti i decreti del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, nn. 1077 e 1079;
Vista la legge 25 ottobre 1977, n. 808;
Vista la legge 27 febbraio 1980, n. 38;
Vista la legge 11 luglio 1980, n. 312;
Vista la tabella dimostrativa compilata dall'Università degli studi di Catania, dalla quale risulta che sul contingente locale di novantaquattro unità sono tutt'ora vacanti trentaquattro posti di portantino destinati alle categorie di cui alla citata legge n. 482/68;
Vista la tabella dimostrativa compilata dall'Università degli studi di Siena, dalla quale risulta che sul contingente locale di dieci unità sono tutt'ora vacanti n. 4 posti di portantino destinati alle categorie di cui alla citata legge n. 482/68;

Decreta:

Art. 1.
Numero dei posti

Sono indetti i seguenti concorsi, per soli titoli, riservati alle categorie protette dalla legge 2 aprile 1968, n. 482 (invalidi di guerra, invalidi civili di guerra, invalidi per servizio e del lavoro, orfani e vedove di guerra, per servizio e del lavoro, invalidi civili, sordomuti) per la copertura di posti di portantino in prova nel ruolo della carriera ausiliaria dell'Amministrazione universitaria:

1) concorso riservato, per titoli a trentaquattro posti di portantino presso l'Università di Catania;

2) concorso riservato, per titoli, a quattro posti di portantino presso l'Università di Siena.

Art. 2.
Requisiti generali d'ammissione

Per l'ammissione al concorso sono richiesti i seguenti requisiti:

1) appartenenza ad una delle categorie riservatarie previste dalla legge n. 482/68 e stato di disoccupazione da provare mediante certificato di iscrizione negli elenchi dell'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione, a norma dell'art. 19 della medesima legge;

2) possesso della licenza di scuola elementare;

3) età non inferiore a 18 anni e non superore a 55 anni;

4) cittadinanza italiana (sono equiparati ai cittadini italiani gli italiani non appartenenti alla Repubblica);

5) godimento dei diritti politici;

6) buona condotta morale e civile;

7) idoneità fisica e professionale all'impiego;

8) essere in regola con le leggi sul reclutamento militare;

9) non essere stato destituito o dispensato dall'impiego presso una pubblica amministrazione, né dichiarato decaduto ai sensi dell'art. 127, lettera *d*), del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Tutti i requisiti di cui sopra debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito dal successivo art. 3 per la presentazione delle domande di ammissione al concorso.

La mancanza anche di uno solo dei requisiti stessi comporterà l'esclusione dal concorso o, comunque, dall'accesso all'impiego.

Art. 3.
Domande e termine di presentazione

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta legale secondo lo schema indicato nell'allegato *A* del presente bando, dovranno essere inviate al Ministero della pubblica istruzione - Direzione generale per l'istruzione universitaria - Ufficio V concorsi personale non docente - Viale Trastevere 00153 - Roma, entro il termine perentorio di trenta giorni a partire dal giorno di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Le domande di ammissione al concorso si considereranno prodotte in tempo utile anche se spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine indicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Art. 4.
Dichiarazioni da formulare nella domanda

Nella domanda di ammissione al concorso gli aspiranti debbono dichiarare:

a) cognome e nome;

b) data e luogo di nascita;

c) di essere in possesso della cittadinanza italiana;

d) di essere in possesso del diploma di istruzione elementare;

e) il comune nelle cui liste elettorali sono iscritti, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

f) di non aver riportato condanne penali ovvero, in caso contrario, la indicazione delle condanne stesse;

g) gli eventuali servizi prestati come impiegato presso pubbliche amministrazioni, con l'indicazione delle cause di risoluzione dei rapporti stessi;

h) la posizione nei riguardi degli obblighi militari;

i) la propria attuale residenza e l'indirizzo con l'indicazione del relativo codice di avviamento postale al quale si desidera che siano trasmesse le eventuali comunicazioni.

La domanda deve essere sottoscritta dall'aspirante con firma autenticata ai sensi dell'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15.

La domanda dovrà contenere in modo esplicito tutte le dichiarazioni di cui sopra.

Art. 5.
Allegati alla domanda

I candidati devono allegare alla domanda il certificato di iscrizione negli elenchi dell'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione previsti dall'art. 19 della legge 2 aprile 1968, n. 482, in carta da bollo, rilasciato in data non anteriore a quella di pubblicazione del presente bando nella *Gazzetta Ufficiale*. La mancata presentazione, così come l'esibizione di un certificato diverso o retrodatato, comporterà l'esclusione dal concorso.

Inoltre dovranno essere allegati alla domanda medesima i documenti relativi ai titoli eventualmente in possesso del candidato, secondo la tabella sottoindicata (in carta da bollo):

A) *Titoli di servizio* (fino a punti 4):

1) servizio prestato presso le università, gli istituti di istruzione universitaria, gli osservatori astronomici e vesuviano, le opere universitarie ed altre amministrazioni statali, nonché presso regioni, province e comuni. Per ogni anno o frazione superiore a sei mesi . . . . punti 2

2) servizio prestato presso enti pubblici non territoriali (camere di commercio, enti assistenziali e previdenziali ecc.) per ogni anno o frazione superiore a sei mesi . . . . » 1

B) *Carichi di famiglia* (da documentarsi mediante dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, ai sensi dell'art. 4 della legge 5 gennaio 1968, n. 15):

per il coniuge a carico . . . . punti 2
per ogni figlio minore a carico o maggiore di età purché inabile a qualsiasi proficuo lavoro . . » 1
per entrambi i genitori a carico . . . . . . » 2
per un genitore a carico . . . . » 1

C) *Titolo di studio* (sarà valutato il solo diploma di istruzione elementare):

con media tra nove e dieci o con giudizio di « ottimo » . . . . punti 3
con media di otto o con giudizio di « distinto » . » 2
con media di sette o con giudizio di « buono » . . » 1

D) *Diplomi o attestati di specializzazione e qualificazione professionale o altra idonea documentazione da cui sia possibile desumere attitudini lavorative inerenti alla qualifica* (deve essere presentata idonea documentazione in carta legale):

fino ad un massimo di . . . . punti 4

E) *Altri eventuali titoli* a giudizio della commissione fino ad un massimo di . . . . punti 1

Art. 6.

Commissione giudicatrice

La commissione giudicatrice è nominata e composta secondo quanto disposto dall'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686.

Art. 7.

Titoli di preferenza nella nomina

I candidati saranno graduati in base al punteggio conseguito nella valutazione dei titoli. A parità di punteggio gli interessati potranno far valere i titoli di preferenza in virtù delle norme vigenti. A tal fine sono tenuti ad esibire i relativi documenti in originale o copia autenticata, purché in regola con le vigenti disposizioni fiscali, all'atto della presentazione della domanda di ammissione.

Art. 8.

Approvazione della graduatoria e dichiarazione dei vincitori e idonei

Previo accertamento della regolarità del procedimento, sarà approvata con decreto ministeriale la graduatoria generale di merito dei candidati e dichiarati i vincitori e gli idonei del concorso medesimo. Le suddette graduatorie saranno pubblicate nel Bollettino ufficiale del Ministero della pubblica istruzione e di tale pubblicazione sarà data notizia mediante avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Art. 9.

Nomina

I vincitori saranno invitati, a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, a presentare entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data di ricevimento dell'invito i documenti di rito.

L'amministrazione si riserva, a suo insindacabile giudizio, di sottoporre i vincitori a visita medica al fine di accertare che la natura ed il grado dell'invalidità non possa riuscire di pregiudizio alla salute o alla incolumità dei compagni di lavoro od alla sicurezza degli impianti, ai sensi dell'art. 20 della legge n. 482/68.

Le nomine dei vincitori saranno ripartite tra le varie categorie di riservatari, secondo l'ordine di graduatoria rispettando le percentuali di cui all'art. 9 della legge n. 482/68.

Qualora non sia possibile procede al conferimento dei posti spettanti ad una o più categorie, per mancanza di aspiranti, i posti stessi saranno ripartiti proporzionalmente tra le altre categorie.

I vincitori del concorso, che risulteranno in possesso di tutti i requisiti prescritti, saranno nominati nel ruolo organico del personale ausiliario con la qualifica di portantino con assegnazione alla sede indicata per ciascun concorso.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 2 maggio 1983

Il Ministro: FALCUCCI

Registrato alla Corte dei conti, addì 19 *luglio* 1983
Registro n. 52 *Istruzione, foglio n.* 172

ALLEGATO *A*

Schema di domanda

Al Ministero della pubblica istruzione - Direzione generale per l'istruzione universitaria - Ufficio V concorsi personale non docente - Viale Trastevere - 00153 ROMA

Il sottoscritto (le donne coniugate devono indicare, nell'ordine, il cognome ed il nome proprio ed il cognome del marito) . . . . nato a . . . . . (provincia di . . . .) il . . . . e residente in . . . . (provincia di . . . .) via . . . . . . n. . . . . c.a.p. . . . . . tel. . . . . . . chiede di essere ammesso al concorso riservato a n. . . . . posti di portantino di ruolo in prova presso l'Università di . . . . . .

Dichiara sotto la propria responsabilità:

a) di essere cittadino italiano;

b) di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di . . . . . . (1);

c) di non aver riportato condanne penali né di aver procedimenti penali pendenti (2);

d) di essere in possesso del diploma di istruzione . . .;

e) per quanto riguarda gli obblighi militari di essere nella seguente posizione . . . .;

f) di non aver prestato mai servizio presso pubbliche amministrazioni oppure di aver prestato i seguenti servizi presso pubbliche amministrazioni . . . . (3);

g) di non essere stato destituito o dispensato dall'impiego presso pubbliche amministrazioni, né di essere stato dichiarato decaduto da altro impiego statale ai sensi dell'art. 127, lettera *d*), del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Il sottoscritto allega i seguenti documenti e titoli per la valutazione:

1) certificato di iscrizione negli elenchi predisposti dall'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione ai sensi dell'art. 19 della legge n. 482/1968;

2) . . . . .(segue elenco dei titoli presentati per la valutazione).

Data, ...

Firma . . . . . . (4)

Recapito cui indirizzare le eventuali comunicazioni . . .
Visto si autentica per la firma del sig. . . . .

---

(1) In caso di non iscrizione o di avvenuta cancellazione dalle liste elettorali, indicarne i motivi.

(2) In caso contrario indicare le eventuali condanne riportate (anche se sia stata concessa amnistia, indulto, condono o perdono giudiziale) la data del provvedimento e l'autorità che lo ha emesso; ovvero indicare gli eventuali carichi pendenti.

(3) Indicare le cause di risoluzione del rapporto di impiego.

(4) La firma dell'aspirante deve essere autenticata da un notaio, dal segretario comunale, oppure da uno dei pubblici ufficiali di cui all'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15. Per coloro che prestano servizio militare è sufficiente il visto del capo del reparto militare presso il quale prestano servizio.

(5253)

CONCORSI PUBBLICATI NELLA PARTE SECONDA

Nella *Gazzetta Ufficiale*, parte seconda, n. 256 del 17 settembre 1983, è stato pubblicato il seguente avviso di concorso:

ENEA - Comitato nazionale per la ricerca e per lo sviluppo dell'energia nucleare e delle energie alternative: Concorso pubblico, per soli esami, ad un posto di laureato in fisica o matematica in prova.

ERNESTO LUPO, *direttore*
VINCENZO MARINELLI, *vice direttore*

DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*
FRANCESCO NOCITA, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S. (c. m. 411100832580)

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:

— presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in Roma, piazza G. Verdi, 10;

— presso le Librerie concessionarie di:
BARI, via Sparano, 134 - BOLOGNA, piazza dei Tribunali, 5/F - FIRENZE, via Cavour, 46/r, - GENOVA, via XII Ottobre, 172/r - MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3 - NAPOLI, via Chiaia, 5 - PALERMO, via Ruggero Settimo, 37 - ROMA, via del Tritone, 61/A - TORINO, via Roma, 80;

— presso le librerie depositarie nei capoluoghi di provincia.

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

La Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee è in vendita presso l'agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, piazza G. Verdi n. 10, Roma, e presso le Librerie concessionarie speciali sopra indicate.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1983

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Tipo			
I	Abbonamento ai soli *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, senza supplementi ordinari:		
	annuale	L.	81.000
	semestrale	L.	45.000
II	Abbonamento ai *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, inclusi i *supplementi ordinari* con esclusione di quelli relativi alle leggi di bilancio e ai rendiconti dello Stato, ai concorsi e alle specialità medicinali:		
	annuale	L.	113.000
	semestrale	L.	62.000
III	Abbonamento ai *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, inclusi i *supplementi ordinari* relativi ai *concorsi:*		
	annuale	L.	108.000
	semestrale	L.	60.000
IV	Abbonamento ai *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, inclusi i *supplementi ordinari relativi alle specialità medicinali:*		
	annuale	L.	96.000
	semestrale	L.	53.000
V	Abbonamento completo ai *fascicoli ordinari*, agli indici mensili, ai fascicoli settimanali della Corte costituzionale ed a *tutti i tipi dei supplementi ordinari:*		
	annuale	L.	186.000
	semestrale	L.	104.000
VI	Abbonamento annuale ai soli *supplementi ordinari* relativi alle *leggi di bilancio e ai rendiconti dello Stato*	L.	34.000
VII	Abbonamento annuale ai *supplementi ordinari*, esclusi quelli relativi alle leggi di bilancio e ai rendiconti dello Stato, ai concorsi ed alle specialità medicinali	L.	31.000

Prezzo di vendita di un *fascicolo ordinario*	L.	500
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	500
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	500

Supplemento straordinario « Bollettino delle estrazioni »

Abbonamento annuale	L.	37.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L.	500

Supplemento straordinario « Conto riassuntivo del Tesoro »

Abbonamento annuale	L.	20.000
Prezzo di vendita di un fascicolo	L.	2.000

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L.	73.000
Abbonamento semestrale	L.	40.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L.	500

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonchè quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per ogni informazione relativa al servizio abbonamenti telefonare ai numeri: (06) 85082221 - 85082149.